

Consiglio dei ministri. Dopo lo stop al Dl varato un disegno di legge per l'emergenza abitativa

Sfratti, blocco per gli over 65

Cala il limite di età e si amplia la platea dei beneficiari

Massimo Frontera
ROMA

Riparte la questione sfratti. Dal Consiglio dei ministri di ieri è arrivato il via libera all'attuale disegno di legge sulla tutela degli inquilini appartenenti alle fasce deboli con procedura esecutiva di sfratto. A partire dall'entrata in vigore del provvedimento, è concessa una proroga generalizzata di otto mesi, che arriva-

LA DURATA

Proroga generalizzata di otto mesi per gli inquilini appartenenti a fasce deboli nei comuni capoluogo di provincia e limitrofi

no a 18 per gli inquilini di alloggi di grandi proprietari, come enti o assicurazioni.

Dopo aver superato il vaglio tecnico-legale (in sede di preconsiglio, in vista della riunione del Governo di ieri), il provvedimento ha ottenuto l'ok per l'avvio del percorso parlamentare.

Poche le modifiche sostanziali al testo, rispetto al Dl 261/06 recentemente decaduto, salvo ovviamente il "disin-

nescio" della pregiudiziale di costituzionalità che ne aveva determinato, appunto, la "bocciatura" al Senato.

Il testo del decreto legge è stato discusso a lungo, questa estate, fra i ministri delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, e della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero. In particolare, è stato soppresso il comma 7 dell'articolo 1 del vecchio Dl, che prevedeva il rinnovo, per nove anni, dei contratti di affitto in scadenza agli inquilini di immobili oggetto delle cartolarizzazioni immobiliari. Questa misura, anche se limitata ai soli inquilini appartenenti alle fasce deboli, è stata cassata.

Resta l'impianto del testo, che abbina alla soluzione del problema sfratti per le fasce deboli l'avvio di un programma di più ampio respiro da concordare attraverso un tavolo aperto a tutte le parti interessate (Governo, inquilini, proprietari, enti locali e territoriali).

Sono da segnalare, comunque, alcune novità. La principale riguarda il reinserimento — al comma 1 dell'articolo 1 — del richiamo alla delibera Cipe del 13 novembre 2003, che definiva i Comuni ad alta densità abitativa. L'inserimento convive con l'indicazione "ereditata" dal

vecchio Dl 261/06 che estendeva la misura a tutti i comuni capoluogo di provincia nonché a quelli limitrofi di grande dimensione (oltre iomila abitanti).

Un'altra modifica, sempre nel comma 1, punta ad ampliare l'estensione del provvedimento. È infatti abbassato da 70 a 65 anni il limite di età delle persone appartenenti al nucleo familiare da tutelare contro lo sfratto esecutivo.

Confermato, come si diceva, l'obiettivo di accompagnare queste misure urgenti ad altre di tipo preventivo, che portino ad ampliare lo stock di edilizia pubblica per le fasce deboli. Due le direttrici d'attuazione. La prima passa attraverso l'iniziativa a carico dei comuni interessati (ma senza più legarla alla possibilità di un'ulteriore proroga degli sfratti, prevista dal vecchio testo). La seconda direttrice è quella dell'azione governativa che prevede la convocazione di un tavolo ad ampia partecipazione sociale, seguito da un programma nazionale con obiettivi e indirizzi d'attuazione sull'edilizia residenziale pubblica.

Per Confedilizia, il Ddl varato dal Governo «risente di una impostazione estremista che non ha precedenti».

Romano alle Entrate, avviata la procedura

Il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina di Massimo Romano a direttore dell'agenzia delle Entrate. Romano, 55 anni, di origini palermitane, tornerà così a guidare la cabina di regia del Fisco: è stato infatti il primo direttore dell'Agenzia dal 1996 al 2001. Subentrerà ora al suo successore, Raffaele Ferrara, che ha lasciato l'incarico il 23 ottobre. Per la nomina del nuovo direttore, è necessario ancora il parere della Conferenza unificata.



Il cambio. Per Massimo Romano ritorno più vicino alle Entrate

Il Governo, ieri, ha anche approvato la nomina dell'avvocato dello Stato Franco Favara ad Avvocato generale aggiunto.

Varati anche due schemi di decreto legislativo per il recepimento delle direttive comunitarie 2003/122 (per la disciplina di alcune categorie di sorgenti radioattive, da tenere sotto controllo in tutte le fasi del ciclo di vita) e 2004/68 (che fissa norme di polizia sanitaria per l'introduzione e il transito nella Ue di varie specie di ungulati).

Disciplina «stile Ue» sulla comunicazione ai dipendenti

Sanzioni all'impresa se manca l'informazione

Valentina Melis
MILANO

Sanzioni da 3mila a 18mila euro per le imprese che non rispettano gli obblighi di informazione e di consultazione dei lavoratori.

È quanto prevede lo schema di decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri per recepire la direttiva comunitaria 2002/14/Ce.

Il provvedimento, che dovrà essere esaminato ora dalle commissioni parlamentari competenti, si applicherà alle imprese pubbliche e private con più di 50 lavoratori e che esercitano una attività «anche non a fine di lucro» (la direttiva europea definisce «appropriato limitare il campo di applicazione» di queste regole «alle imprese che impiegano almeno 20 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 20 addetti», per evitare vincoli «tali da contrastare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese»).

Secondo il testo predisposto dai ministri delle Politiche comunitarie e del Lavoro, le informazioni e le consultazioni dei lavoratori dovranno riguardare:

- la situazione economica, l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività

- dell'impresa o dell'unità produttiva;
- la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione e, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le misure di contrasto previste;
- le decisioni dell'impresa che possono comportare cambiamenti rilevanti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti.

Lo schema di decreto legislativo lascia comunque ai contratti collettivi il compito di definire le modalità di informazione e di consultazione dei lavoratori, che dovranno garantire «l'efficacia dell'iniziativa», contemperando gli interessi dell'impresa con quelli dei dipendenti.

Alcune informazioni possono quindi essere tutelate: i rappresentanti dei lavoratori e gli esperti che possono assisterli non saranno autorizzati, ad esempio, a rivelare a lavoratori o ad altre persone informazioni espressamente ricevute in via riservata, nell'interesse dell'impresa. Il datore di lavoro «non è obbligato — si legge nel testo — a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive

ve siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa» o «da arrecare danno».

L'impresa potrà ricorrere al giudice del lavoro, «anche in via cautelare, perché venga dichiarata la riservatezza delle informazioni». Resta ferma l'applicazione del Codice sulla protezione dei dati personali (Dlgs 196/03).

Il decreto legislativo esami-

LA SOGLIA

Le nuove regole si applicano alle aziende pubbliche e private anche senza fine di lucro con più di 50 dipendenti

nato dal Consiglio dei ministri prevede comunque sanzioni a carico delle aziende per tutelare il diritto all'informazione dei lavoratori: le imprese che non rispetteranno gli obblighi di comunicazione fissati, rischiano una sanzione da 3mila a 18mila euro «per ciascuna violazione».

A ricevere le segnalazioni e ad applicare queste "multe", sarà la direzione provinciale del Lavoro competente per territorio.

Via libera a uno schema di decreto legislativo

Per la cooperativa europea regole costitutive su misura

Angelo Busani

Nuove regole per le cooperative europee. Il Consiglio dei ministri ha varato lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003 in tema di coinvolgimento dei lavoratori nella Società cooperativa europea (Sce), istituita in base al Regolamento n. 1453/2003.

La direttiva completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. La necessità di questo intervento nasce dall'esigenza di garantire che le procedure siano rispettate in tutte le ipotesi in cui vengano costituite società cooperative europee con sede in Italia.

Per «coinvolgimento dei lavoratori» si intende qualsiasi meccanismo, ivi comprese «informazioni», «consultazioni» e «partecipazione», mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'impresa. L'«informazione» è fornita all'organo di rappresentanza dei lavoratori da parte dell'organo competente della Sce sui problemi che riguardano la stessa Sce e qualsiasi affiliata o

succursale, con tempi, modalità e contenuti che consentano all'organo di rappresentanza dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della Sce.

Per «consultazione» si intende l'apertura di un dialogo tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori e l'organo competen-

BASE E VERTICE
Spazio all'elezione o alla designazione di alcuni componenti degli organi di vigilanza e di amministrazione

te della Sce con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni ricevute, di esprimere — sulle misure previste dall'organo competente — un parere di cui tener conto nell'iter decisionale della Sce.

La «partecipazione» è l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori mediante il diritto di eleggere o designa-

re alcuni membri dell'organo di vigilanza o amministrazione e il diritto di indicare i nominativi di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o amministrazione dell'entità giuridica o di opporvisi.

Lo schema di decreto dispone, dunque, che gli organi di amministrazione degli enti che predispongono il progetto di costituzione di una Sce devono assumere con tempestività le iniziative per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori sulle modalità del loro coinvolgimento nella Sce. A questo fine va istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori, eletta con la modalità descritte nello schema di decreto. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti degli enti che predispongono il progetto di costituzione della Sce determinano, con accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella Sce. A tal fine, gli organi competenti delle entità giuridiche devono informare la delegazione speciale di negoziazione del progetto e del processo di costituzione della Sce, sino alla sua iscrizione.

NOTIZIE

In breve

SCUOLA/1


Corso-concorso per 1.458 dirigenti

Il ministero della Pubblica Istruzione è autorizzato ad avviare una procedura concorsuale, mediante corso-concorso, per 1.458 posti di dirigente scolastico per la copertura delle posizioni vacanti per l'anno scolastico 2006/07. Il decreto del presidente del Consiglio del 6 settembre che contiene l'autorizzazione è stato, infatti, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 262 di ieri.

SCUOLA/2

Più grave l'abuso se la vittima è fragile

È «particolarmente grave la condotta abusante» se è realizzata sfruttando il proprio carisma e «l'estrema fragilità psicologica» dell'altra persona. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 37297, ha condannato un professore che aveva sedotto un'allieva minore.



Centralità agli allievi. Il ministro Giuseppe Fiorini

SCUOLA/3

La Pubblica Istruzione rilancia la partecipazione degli studenti

Il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fiorini ha firmato ieri una direttiva che promuove la partecipazione degli studenti e li riporta al centro della comunità scolastica. Fiorini ha chiamato in causa anche i genitori per «combattere il fenomeno della dispersione scolastica, valorizzare le inclinazioni degli studenti e creare le migliori condizioni per l'apprendimento». La ricetta

del ministro per favorire la partecipazione comprende l'apertura pomeridiana delle scuole, la valorizzazione del ruolo del Forum nazionale delle associazioni studentesche e di quello dei genitori e il sostegno alla Consulta provinciale degli studenti. La direttiva è stata applaudita dalle associazioni Unione degli studenti e Studenti democratici e bocciata da Alternativa studentesca.

Chiedi lo scontrino
sara' la tua garanzia

Una tutela lunga due anni

Ogni tipo di prodotto, ogni bene di consumo mobile, anche usato, è tutelato da una garanzia lunga due anni. In base al Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 2005 - articoli da 128 a 135) tale garanzia scatta al momento della consegna del prodotto acquistato e dà il diritto di chiedere riparazione o sostituzione del bene, riduzione del prezzo o restituzione della somma pagata.

Consulta il sito www.attivitaproduttive.gov.it

di garanzia su tutti i beni mobili

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dello Sviluppo Economico